

Associazione **G**rafologi **P**rofessionisti

Professione

Grafologia

online

GENNAIO 2021

NOVITÀ

EVENTI

ARTICOLI

A.G.P.

www.grafologiprofessionisti.it

INDICE

3 Relazione morale

di Roberto Travaglini

6 Novità ed Eventi

6 Calendario eventi

9 Resoconto del convegno A.G.P. Toscana del 1° febbraio 2020

di Lorella Lorenzoni

11 Resoconto del convegno A.G.P. Lazio del 22 novembre 2020

di Elena Manetti

14 Resoconto del convegno Nazionale A.G.P. del 3-4 ottobre 2020

di Sonia Bortolotti

15 Certificazione AJA Europe

16 Gli Articoli

16 Le operazioni peritali del CTU alla luce dell'art.195 C.P. e loro assoggettamento alla sospensione feriale dei termini

di Salvatore Caccamo

20 Il ruolo del grafologo nel sistema processualpenale

di Antonello Gustapane

29 Notizie dalla segreteria

RELAZIONE MORALE DEL 5 OTTOBRE 2020

di Roberto Travaglini

Cari soci, sono lieto di vedervi; anzi di ri-vedervi, nonostante il particolare periodo che stiamo vivendo, che ci induce a non poche restrizioni sociali e, conseguentemente, anche culturali, almeno nei modi diretti e personali cui eravamo abituati.

È vero che i moderni mezzi tecnologici ci consentono, come hanno consentito per tutto il periodo di confinamento, di fare eventi a distanza, di tenerci in qualche modo in contatto, ma è pur vero che nei luoghi virtuali passa in secondo piano, se non si perde del tutto la reale dimensione della relazione umana. Sono quindi particolarmente contento di vedervi dal vivo, e non dietro un piatto schermo di computer: la visione tridimensionale umanizza il rapporto tra persone, anche se oggi è ancora limitato il rapporto spaziale tra di noi. L'uso poi della mascherina non facilita certo le condizioni per una buona relazione empatica.

Bisogna però annotare che, nonostante le difficoltà che in moltissimi ambienti culturali si sono riscontrate causa covid, con conseguente riduzione o addirittura chiusura delle attività, la nostra associazione non solo ha continuato nei mesi scorsi e continua ora a operare come sempre, pur dovendosi adattare alle disposizioni restrittive generali, ma va rilevato con soddisfazione che il numero degli iscritti annuali è rimasto lo stesso degli ultimi anni senza subire alcuna riduzione, in segno di una notevole tenuta, direi piuttosto tenace, dei soci, che si sono sempre dimostrati e continuano a dimostrarsi notevolmente partecipativi e attivi.

Fatte le imprescindibili e fisiologiche oscillazioni numeriche, di fatto molto limitate, i dati parlano chiaramente di una solida continuità nel tempo del numero complessivo dei professionisti A.G.P., se, per esempio, osserviamo che negli ultimi sei anni il numero degli iscritti all'associazione è rimasto pressoché lo stesso:

- 2015: 476
- 2016: 473
- 2017: 498
- 2018: 465
- 2019: 489
- 2020: 466 (a oggi) [a fine dicembre siamo arrivati a 472]

Constatare quest'attiva presenza dei soci dà sollievo e mette carica, riflettendo una comune e condivisa voglia di continuare ad andare avanti anziché retrocedere e gettare la spugna.

Forse si può leggere questo atteggiamento di presenza attiva e di fiducia anche come una possibile risposta felice a un comportamento dell'uscente consiglio direttivo che si è mostrato, almeno di massima, capace di sintonizzarsi con il profondo desiderio di una fetta cospicua di grafologi italiani – gli afferenti alla nostra associazione – di continuare la vita grafologica.

Questo dato positivo va senz'altro letto pure come il segno di una diffusa volontà che la grafologia continui a esistere e a svilupparsi, anche se bisogna rendersi conto che non sono pochi i punti critici che la nostra disciplina sta vivendo, su cui il futuro direttivo dovrebbe attentamente riflettere e operare, di conseguenza, con azioni che vadano, di fatto, in una duplice direzione:

1. da una parte il grafologo dovrebbe rivedere il suo linguaggio, aggiornandosi non solo sul piano metodologico, ma anche sul piano storico-sociale, se si considera che la scrittura manuale sta scomparendo e che il ruolo del grafologo dovrebbe quanto mai focalizzarsi sul sostentamento di una campagna (nazionale e internazionale) a difesa dello scrivere a mano: quindi, il grafologo dovrebbe focalizzarsi su una diversa e nuova strutturazione della sua professione, indirizzata verso il più generico aspetto della scrittura manuale piuttosto che soffermarsi troppo sull'azione diagnostica e interpretativa: tra l'altro, va detto che questo è un punto molto delicato anche a fronte del rispetto di una deontologia professionale che ci vede confrontarci continuamente con altri ambiti disciplinari a noi affini, i cui recinti non dovremmo oltrepassare indebitamente; su questo elemento, che tocca il tema dell'interdisciplinarietà, in realtà, ci sarebbe molto da dire e da fare, anche nell'intento comune di riuscire un domani a dialogare fruttuosamente con altri esperti nel più allargato campo della scienze umane.
2. In secondo luogo, il grafologo dovrebbe potenziare quanto già in parte l'A.G.P. da tempo ha iniziato a fare e in parte ha già consolidato:
 - a. la tutela e il potenziamento della sua professione sia in riferimento alla legge 4 del 2013 (che consente una larga difesa della professione grafologica in senso stretto) e ai suoi correlati formali;
 - b. la difesa della bontà dei metodi grafologici messi a punto, in passato, dai relativi fondatori e poi aggiornati, su cui ancora molto è da ricercare e da approfondire sul piano scientifico-epistemologico e operativo.

In merito al potenziamento della professione, l'A.G.P. ha fatto e sta facendo molto: dopo lunghe trattative intorno al tavolo UNI per la normazione nazionale della figura dell'educatore del gesto grafico, è pienamente riuscita nel suo intento, avendo dato un suo importante contributo nel definire questa figura professionale. Come molti di voi già sanno, un anno fa, finalmente, ha visto realizzarsi il progetto di normazione in cui la nostra associazione ha avuto un ruolo fondamentale nel delineare anche un percorso di formazione grafologica imprescindibile per

questa nuova figura professionale.

Inoltre, intorno allo stesso tavolo UNI, l'A.G.P. sta attualmente lavorando, insieme a eminenti professionisti, sulla normazione della figura del criminalista (cui dovrebbero poter accedere anche i grafologi che si occupano di problematiche connesse a questo tema) e, cosa ancora molto più importante, ha iniziato, insieme ad altri organismi grafologici, a dare corso al processo di normazione della figura professionale del grafologo.

Recentemente, poi, abbiamo creato una convenzione con Aja Europe, un ente di accreditamento della figura professionale del grafologo (una certificazione professionale prevista in modo opzionale dalla stessa legge 4/2013), che rappresenta per tutti noi una marcia in più, soprattutto per chi volesse ottenere una sorta di bollino blu per la sua immagine di serio professionista.

L'A.G.P., nell'opera di costruzione di un'immagine più autorevole della grafologia sul piano culturale, ha agito e molto ancora dovrebbe agire col dare fondatezza scientifica al suo discorso disciplinare: i metodi, che devono essere visti come una sorta di fiore all'occhiello della nostra professione, invece che motivo di competizione e rivalsa tra scuole e associazioni in nome di un Dio unico e incontestabile, i metodi – dicevamo – dovrebbero tra loro confrontarsi e dialogare in aperti e plurali consessi culturali, come sono i tanti eventi organizzati dall'A.G.P.

Oggi più che mai si dovrebbero superare le divisioni metodologiche e finalmente aprire i confini che i piccoli gruppi si sono costruiti intorno a loro stessi, in modo che una voce corale, pur nelle evidenti diversità, possa far fronte al citato rischio di scomparsa della grafologia dagli scenari scientifici e professionali per il progressivo processo di sostituzione della scrittura manuale con quella digitale. Dovremmo dare adito a un inevitabile processo di adattamento alle rinnovate circostanze socio-lavorative, un processo di adattamento che è proprio di ogni attività "creativa". Continuiamo da anni a ribadire che "l'unione fa la forza" e in questo preciso momento storico dovremmo davvero unire tutte le nostre piccole forze per costituirne una unica, più consistente e solida, tralasciando gli egotismi individuali e di partito, per il comune fine di dare corpo a un'immagine la più possibile credibile e autorevole della grafologia. So bene che questo monito può forse suonare un po' come una chimera, ma sappiamo pure quanto l'utopia sia una forza invisibile talvolta molto più potente di tanti propositi in apparenza realizzabili.

CALENDARIO EVENTI

EVENTI A.G.P. - 2021

A.G.P. PIEMONTE

referente Silvana Bevilacqua
30 gennaio 2021
7 CREDITI

EDUCAZIONE DEL GESTO GRAFICO:
I PRIMI ANNI CHE CONTANO E IL
BILANCIO GRAFOMETRICO

A.G.P. SICILIA

referente Salvatore Caccamo
13 febbraio 2021
4 CREDITI

INTRODUZIONE ALLA LINGUISTICA
FORENSE. APPLICAZIONI IN PERIZIA
GRAFICA E CRIMINOLOGIA

A.G.P. PUGLIA

referente Katia Blasi
27 febbraio 2021
6 CREDITI

IL BAMBINO E L'ADOLESCENTE NELLA
FAMIGLIA E NELLA SCUOLA.
INTERVENTI DELLA GRAFOLOGIA E
PEDAGOGIA

A.G.P. LOMBARDIA

referente Alberto Magni
27 marzo 2021
7 CREDITI

ASPETTI GRAFOLOGICI E PERITALI
NELL'ARTE: GENIALITÀ, FALSIFICAZIONE
E IMITAZIONE

CONVEGNO A.G.P. NAZIONALE

15 e 16 maggio 2021

LA SCRITTURA A MANO DINANZI ALLE NUOVE TECNOLOGIE

SFIDE PEDAGOGICHE, GRAFOLOGICHE E PERITALI

12 CREDITI

SI RICORDA CHE È GIÀ POSSIBILE RINNOVARE L'ISCRIZIONE PER L'ANNO 2021,
PAGANDO LA QUOTA ASSOCIATIVA SECONDO LE CONSUETE MODALITÀ

Riferimenti per il pagamento:

- c/c bancario Unicredit Banca Fil. 3305 Bologna Iban IT51W 02008 02455 000002811367
- c/c postale n. 28907400 intestato all'Associazione Grafologi Professionisti - Bologna

Nel caso di un pagamento col bollettino postale è necessario inviare via e-mail alla segreteria la copia della ricevuta.

La scadenza per il pagamento della quota è il 31 marzo 2021

A.G.P. PIEMONTE**Sabato 30 gennaio 2021 ore 9.00 - 18.00****EDUCAZIONE DEL GESTO GRAFICO:
I PRIMI ANNI CHE CONTANO E IL BILANCIO GRAFOMETRICO****EVENTO ONLINE****Abstract:**

Il grafologo educatore del gesto grafico è abilitato a valutare, supportare, sostenere, integrare i processi e i contenuti del movimento grafico, finalizzando il proprio intervento a rendere maggiormente funzionale l'appreso, favorendo il raggiungimento di una scrittura leggibile, scorrevole, congrua ai ritmi personali. Quello che i grafologi chiamano il bilancio grafo-motorio costituisce un passaggio nodale, che prevede specifiche, imprescindibili fasi per elaborare un piano di rieducazione personalizzato e garantire al bambino un funzionale recupero dell'abilità scrittoria.

A.G.P. SICILIA**Sabato 13 febbraio 2021 ore 9.00 - 13.00****INTRODUZIONE ALLA LINGUISTICA FORENSE.
APPLICAZIONI IN PERIZIA GRAFICA E CRIMINOLOGIA****EVENTO ONLINE****Abstract:**

Il seminario rivolto contemporaneamente a giuristi, criminologi, grafologi e grafologi giudiziari, prenderà in esame i punti di contatto storici e attuali tra la linguistica forense e le scienze forensi (criminologia e perizia grafica in particolare), per poi focalizzarsi sulle attuali possibilità di collaborazione tra le queste discipline; i temi trattati riguarderanno pertanto le impronte digitali linguistiche, l'identificazione dell'autore di testi manoscritti e non manoscritti, linguistica e profiling. Metodi qualitativi e quantitativi: lo stato dell'arte.

A.G.P. PUGLIA**Sabato 27 febbraio 2021 ore 11.00 - 18.00****IL BAMBINO E L'ADOLESCENTE NELLA FAMIGLIA E NELLA SCUOLA.
INTERVENTI DELLA GRAFOLOGIA E PEDAGOGIA****EVENTO ONLINE****Abstract:**

L'evento tenta di comprendere com'è cambiata la relazione scuola-famiglia e quali sono le principali problematiche emergenti: dal disagio relazionale alle difficoltà grafomotorie che richiedono l'intervento del pedagogo e l'apporto del grafologo coadiuvato dall'educatore del gesto grafico, per la prevenzione delle disgrafie, spesso dovute anche all'uso dei mezzi elettronici.

A.G.P. LOMBARDIA**Sabato 27 marzo 2021 ore 9.30 - 17.30****ASPETTI GRAFOLOGICI E PERITALI NELL'ARTE:
GENIALITÀ, FALSIFICAZIONE E IMITAZIONE****Istituto Gonzaga - Via Vitruvio, 41 - MILANO***Abstract:*

Nel corso del convegno verranno trattati aspetti diversi a sfondo artistico, in correlazione con le teorie e la pratica grafologica e grafotecnica.

Gli argomenti trattati varieranno dalla danza classica alle arti marziali, dalla musica alla pittura e in generale toccheranno alcune delle più significative espressioni dell'Arte dell'Uomo.

EVENTI ACCREDITATI A.G.P. - 2021**CE.S.GRAF.**

23 gennaio 2021

6 CREDITI

SEMINARIO ONLINE

MODERNE TECNOLOGIE E TOOL
INFORMATICI APPLICABILI NELLA
GRAFOLOGIA FORENSE**ARIGRAF MILANO**

6 febbraio 2021

7 CREDITI

SEMINARIO ONLINE

CREATIVITÀ E MOTIVAZIONE
NELL'APPRENDIMENTO. LA GIOIA DI
IMPARARE DELLA GENERAZIONE 3.0**SCG TORINO**

13 marzo 2021

7 CREDITI

SEMINARIO ONLINE

IL TEST STELLE E ONDE

Per ulteriori informazioni sugli eventi visita il nostro sito web:
www.grafologiprofessionisti.it

RESOCONTO DEL CONVEGNO A.G.P. TOSCANA

svoltosi sabato 1 febbraio 2020

LE IMITAZIONI GRAFICHE INSIDIOSE: PRESENTAZIONE DEL CASO D'ISLANDA

di Lorella Lorenzoni

Sabato 1 febbraio 2020 si è svolto a Firenze, nella suggestiva cornice della sala blu del Cenacolo del Fuligno, il seminario organizzato dalla referente A.G.P. Toscana e Umbria Lorella Lorenzoni, con la collaborazione di Maria Cecilia Ortolani e Bruna Pascali, dal titolo "Le imitazioni grafiche insidiose: presentazione del caso d'Islanda".

Il seminario, dal taglio internazionale, ha riscosso un grande successo, data la presenza di oltre cento partecipanti e l'intervento di relatori di varie nazionalità, tra cui spicca la presenza dell'ingegner J. Ingimar Hansson, che ha esposto personalmente il caso oggetto di studio in lingua inglese, tradotto simultaneamente in italiano.

Il seminario ha proposto un interessante approfondimento sulle tecniche d'imitazione ben riuscite, con particolare attenzione all'imitazione a mano libera e alle possibili imitazioni eseguite da esperti falsari e, quindi, di difficile identificazione per il perito.

Nel corso del seminario è stato presentato un interessante caso svoltosi presso la Corte Suprema d'Islanda, che ha coinvolto l'ing. Hansson su un accertamento riguardante un'ampia campionatura di firme, durante il quale sono intervenuti alla possibile risoluzione numerosi grafologi giudiziari sia europei sia americani.

Il seminario si è proposto come occasione di riflessione e di apertura a una visione internazionale della materia peritale, offrendo la possibilità sia di approfondire le procedure d'imitazione particolari sia di conoscere l'applicazione di possibili tecniche di misurazione al fine di dimostrare e oggettivare la variabilità grafica delle scritture, nonché alcune novità in ambito forense.

La dott.ssa Lorella Lorenzoni ha introdotto il seminario illustrando l'oggetto e le insidie dell'accertamento svolto, presentando l'ing. Hansson, protagonista del caso che, dopo avere subito l'imitazione delle sue firme e conseguito risultati di perizie non favorevoli, ha proseguito gli accertamenti tecnici nel tentativo della ricerca della verità mirata a una dimostrazione tecnica il più possibile scientifica.

A seguire è intervenuto il tecnico Francesco Dellavalle, esperto in ambito optoelettronico e metrologico (fondatore della Forinst di Torino), che ha illustrato l'incipit del caso d'Islanda e i primi accertamenti svolti sulle firme dell'ingegnere presso il Tribunale di Reykjavik, con l'utilizzo di tecniche innovative e di una sofisticata strumentazione, nel tentativo di dimostrare l'imitazione.

È intervenuto quindi l'ing. Antonio Schirinzi, il quale ha esposto i risultati dell'accertamento grafo-tecnico svolto sulle firme di Hansson, basati sulla comparazione tra firme autografe, firme in verifica e un panel di firme imitate, frutto di un'imitazione ad hoc effettuata da un esperto falsario, al fine di dimostrare la facile imitabilità e le insidie nella risoluzione del caso. Il seminario è proseguito con l'intervento della dott.ssa Lorenzoni e dell'avv. Bruna Pascali, che hanno illustrato gli ulteriori approfondimenti sul caso dell'ing. Hansson, partendo da una illustrazione critica dei risultati dei precedenti periti in ambito internazionale e presentando gli sviluppi della ricerca in ambito peritale, che ha condotto all'accertamento della falsità, valorizzando gli aspetti dinamici del grafismo, grazie anche all'utilizzo di innovativi software di misurazione.

A seguire ha preso la parola il protagonista del caso giudiziario e peritale, l'ing. Hansson, tradotto simultaneamente dall'avv. Bruna Pascali, che ha illustrato dettagliatamente gli studi effettuati personalmente sul suo grafismo e l'intuizione del possibile utilizzo di un sistema matematico da parte del falsario, che avrebbe consentito di sviluppare un'efficace tecnica di imitazione.

Dopo una breve pausa, i lavori sono ripresi con l'intervento della dott.ssa Evi Crotti, presidente AGC Accademia Grafologica Crotti di Milano e referente A.G.P. Lombardia, che ha esposto un'interessante riflessione sulla relazione tra aspetti psicanalitici e peritali nei casi di imitazione e identificazione.

A seguire è intervenuto il dott. Alberto Magni (medico chirurgo, psicoterapeuta, consulente presso il Tribunale di Milano), che ha esposto nel dettaglio le insidie e le difficoltà nell'accertamento tecnico in caso di applicazione della tecnica del ricalco, illustrando le possibili tecniche d'identificazione del falsario.

Dopo la pausa pranzo si è dato spazio ad alcuni esponenti di diverse nazionalità, che hanno illustrato modalità e criticità della pratica peritale nei diversi contesti geografici.

È quindi intervenuto il grafologo giudiziario Hmich Brahim, del Marocco, che ha esposto alcuni casi di accertamento peritale su grafie di lingua araba, illustrando le numerose variazioni del grafismo e i possibili errori di attribuzione.

È seguito l'intervento di Pavlos Kipouras, grafologo giudiziario di nazionalità greca, docente della Scuola Forense di Grafologia, che ha illustrato la propria esperienza professionale nell'ambito peritale-giudiziario del suo Paese.

A seguire è stata presentata la dott.ssa Silvana Garbini, grafologa giudiziaria e fondatrice della scuola grafologica Grafex in Sudafrica, Paese dove ha vissuto per oltre quarant'anni, grazie alla quale ha diffuso lo studio della grafologia e della perizia attraverso un metodo innovativo, con il contributo della tradizione italiana ed internazionale.

Il prof. Roberto Travaglini (pedagogista, docente di Pedagogia della cognizione e direttore del

master di I livello in “Educazione e Pedagogia del gesto grafico” presso l’Università di Urbino, grafologo giudiziario, presidente A.G.P.) ha presentato un interessante contributo dallo sfondo pedagogico sullo sviluppo del gesto grafico a partire dall’età infantile e le possibili variabilità del grafismo, che costituiscono un aspetto insidioso per il perito, ai fini dell’attribuzione e dell’identificazione dell’autore.

A seguire la dott.ssa Marisa Aloia (psicologa, grafologa forense, gruppo scienze Medico Legali UNISI) ha proposto una riflessione sul tema della difficile individuazione della veridicità e della falsità, esponendo alcuni accertamenti peritali particolarmente insidiosi.

A chiusura del seminario l’avv. Alessandra Panarello (avvocato, grafologa, grafologa giudiziaria, esperta in accertamenti su firme grafometriche, docente Ce.s.Graf) ha introdotto un importante contributo sul ruolo della grafometria in ambito peritale, illustrando la validità dell’utilizzo dei software di rilevazione di dati biometrici ai fini della prova della riferibilità di mano, sia in caso di imitazione che di dissimulazione.

In chiusura si è dato spazio a domande e a confronti tra relatori e partecipanti.

Il seminario, dal taglio internazionale, attraverso l’esposizione di un caso particolarmente insidioso e la partecipazione di professionisti di varie nazionalità, ha rappresentato un importante momento di confronto in ambito tecnico-peritale ed è stato apprezzato dai partecipanti sia nei suoi contenuti sia come spunto di riflessione per un ampliamento della prospettiva professionale nel contesto giudiziario-peritale.

RESOCONTO DEL CONVEGNO A.G.P. LAZIO

svoltosi domenica 22 novembre 2020

LE NUOVE FAMIGLIE: RIFLESSIONI PEDAGOGICHE, GIURIDICHE, GRAFOLOGICHE E PERITALI

di Elena Manetti

“Non esiste un modo di essere e di vivere che sia migliore per tutti [...]. La famiglia di oggi non è né più né meno perfetta di quella di una volta: è diversa, perché le circostanze sono diverse”. Queste sono le parole del sociologo Durkheim, pronunciate nel 1888, che osserva come la famiglia è soggetta a mutamento ed è un prodotto della società.

Spesso i sociologi parlano di “famiglie” al plurale appunto per indicare le sue profonde trasformazioni, riferendosi a molteplicità di modi di vivere insieme e di esperienze familiari a cui l’individuo potrebbe andare incontro durante la sua vita. Il mito della famiglia nucleare composta di mamma, papà e figli è solo una delle possibili forme di famiglia: la famiglia attuale ha assunto una maggiore complessità, differenziazione e frammentazione, e ha trame

assai differenti che vanno dalla famiglia monogenitoriale, composta da un solo genitore e da almeno un figlio, dovuta quasi sempre alla separazione dei genitori, ma anche a scelta volontaria, soprattutto femminile, alle famiglie di fatto, che rifiutano il matrimonio per i motivi più vari, ideologici o economici, fino alle famiglie composte da due mamme o due papà, fenomeno in aumento. In Italia, infatti, sono più di centomila i bambini nati all'interno di una famiglia omogenitoriale. E il dato cresce in maniera esponenziale.

Nella realtà attuale il modello familiare sempre più frequente sembra essere, però, quello di due nuclei familiari uniti in un'unica e grande famiglia allargata. Secondo l'Istat sono circa mezzo milione le famiglie allargate in Italia, intendendo con questo termine coppie in cui almeno uno dei due partner ha alle spalle un precedente matrimonio o una separazione. Ma sono frequenti anche le famiglie divise dai divorzi, non ricostituite che, per i bambini, diventano due microcosmi paralleli nei quali vivere due vite diverse: una a casa di mamma e una a casa di papà.

Bisogna dunque considerare la nuova famiglia come una costruzione sociale, che cambia e si trasforma in base alle dinamiche delle persone, ai mutamenti economici e giuridici, allo stile di vita che viene instaurato nei rapporti all'interno della coppia e all'esterno, verso i figli e il mondo. Questa estrema complessità ha provocato complicate valenze in termini psicologici, pedagogici, giuridici, grafologici e peritali. Il convegno ha approfondito vari di questi temi molto attuali.

Vincenzo Mastronardi, psichiatra, criminologo clinico, perito grafologo, già direttore della cattedra di Psicopatologia Forense dell'Università Sapienza di Roma e docente al corso di Laurea magistrale in Investigazione, Criminalità, Sicurezza Internazionale dell'Università UNINT di Roma, ha riportato i risultati delle ultime ricerche sulle problematiche dei minori nei nuclei monogenitoriali, omosessuali, e nella violenza coniugale, sottolineando i pericoli emergenti dai nuovi mutamenti sociali

A.R. Guaitoli, grafologa specializzata in scritture dell'età evolutiva, psicologa, ha presentato, con molti esempi di grande interesse, tra scritture e disegni in una relazione dal titolo "Dove vado sabato?". Incertezza, pluralità di scelte, disorientamento per chi cresce nella famiglia "a cespuglio", la condizione degli adolescenti attuali con grandi possibilità, ma anche con un pesante senso di disorientamento e confusione.

Monica Calderaro, criminologa, grafologa forense e docente nel corso di Grafologia forense dell'Università Sapienza di Roma ed Elena Marchetti, grafologa, consulente e perito grafico del Tribunale, docente nel corso di Grafologia forense dell'Università Sapienza di Roma hanno esposto, con statistiche e lo studio particolareggiato di un caso, i risultati di una loro ricerca sulle dinamiche relazionali genitori-figli all'interno di famiglie gay. Le conclusioni sembrano essere che ci siano veramente poche differenze rispetto alle famiglie "normali" in tema di

funzionalità e disfunzionalità.

Vincenzo Tarantino, grafologo giudiziario, medico, psicologo, docente al master universitario di II livello in Scienze forensi dell'Università Sapienza di Roma, ha esposto, come medico, grafologo ed esperto in psicopatologie, i problemi legati al disagio giovanile in famiglia e ai casi di suicidio, con anche la descrizione di casi e ricerche grafologiche sul tema.

Gino Saladini, medico legale, criminologo, psicologo clinico, docente al Corso di formazione in Grafologia forense dell'Università Sapienza di Roma, ha esposto un'originale e interessantissima relazione su "Le nuove famiglie nella più recente cinematografia. Aspetti psicologici e comunicazionali". Sono stati esaminati psicologicamente, oltre ai personaggi cinematografici, anche i personaggi dei fumetti, con inaspettati e divertenti aspetti e interpretazioni.

Roberto Travaglini, presidente A.G.P., pedagogista, professore di discipline pedagogiche all'Università di Urbino, ha affrontato con la sua relazione "Educare alla figura del padre" la nuova figura del padre, molto diversa da quella tradizionale, più libera e meno normativa, ma ugualmente fondamentale nella polimorfa struttura familiare.

Marisa Aloia, psicologa e grafologa forense, gruppo scienze forensi Unisi, presidente della Scuola superiore di perizie, nella sua relazione "Il triangolo spezzato: storie di separazioni, abusi e famiglie allargate" ha descritto, con uno studio longitudinale, un toccante e commovente caso di disagio relativo a una minore, molto ben evidenziato, nei vari momenti, dalla scrittura. Giuseppe Marano, grafologo, perito giudiziario, consigliere Agif, nella sua relazione "Il poli-amore: la nuova frontiera della coppia in tempi di digitale umanità" ha affrontato, con un interessante approfondimento grafologico, un delicato caso di una coppia che mantiene la sua stabilità, pur avendo ciascuno degli elementi della coppia stessa un amante.

Lucia Bosi, business e life coach, Maria Elena Basso, business e life coach, cofondatrici del progetto "Vita da matrigne" con la loro relazione "Il ruolo del terzo genitore (nella visione coaching)" hanno affrontato un tema molto poco dibattuto: il ruolo delle donne che sposano o diventano compagne di uomini divorziati e con figli, e le difficili, o anche funzionali, dinamiche che ne conseguono.

Il convegno ha avuto un altissimo gradimento da parte dei partecipanti, 72 persone, che hanno chiesto di averne gli atti o la registrazione.

RESOCONTO DEL CONVEGNO NAZIONALE A.G.P.

svoltosi a Bologna in modalità mista il 3 e 4 ottobre 2020

LA FIRMA. PROSPETTIVE PEDAGOGICHE, ARTISTICHE, GRAFOLOGICHE, PERITALI E LEGALI

di Sonia Bortolotti

L'ultimo convegno nazionale A.G.P. di sabato 3 e domenica 4 ottobre 2020 si è svolto in un momento estremamente delicato e di emergenza internazionale; tuttavia, le due giornate di lavoro sono state premiate da una grande partecipazione e da notevole entusiasmo.

Il tema del seminario si è rivelato particolarmente attuale in un contesto interdisciplinare importante, in cui grafologi, pedagogisti, storici dell'arte, criminologi, medici, psicologi, avvocati e sostituti procuratori si sono abilmente alternati. I loro interessanti approfondimenti hanno dimostrato l'importanza e la storia della firma tra atti giuridici, preziose dichiarazioni, contratti importanti, testamenti o famose opere d'arte, ribadendo che la storia del mondo è fatta di firme, più o meno nobili, che vanno da un banale autografo alle sottoscrizioni di una dichiarazione di guerra.

Si è trattato di un particolare viaggio partito da firme cosiddette lontane o quantomeno antiche, sino ad arrivare alle nuove sottoscrizioni redatte ai giorni nostri, le firme grafometriche, per cui il romanticismo d'inchiostro e carta cede il passo a un dispositivo in grado di definire dinamicamente il movimento di uno stilo su una superficie sensibile (emulando una penna sulla carta), da cui la necessità di aggiornamento ai fini di autenticazione in ambito peritale. E in questo percorso non potevano mancare le firme dei bambini, la loro crescita documentata nei quaderni, pagina dopo pagina; come pure ci si è domandati affrontare al meglio le loro difficoltà in contesti disgrafici o comunque mal funzionali.

Il convegno è riuscito a mettere in luce i vari aspetti della firma, sia dal punto di vista storico, artistico, pedagogico e grafologico, sia più specificamente peritale, investendo anche la parte giuridica e le emergenti sfide legate alle nuove tecnologie.

Il successo dell'incontro è stato confermato da una notevole affluenza di partecipanti, a riprova dell'interesse per il continuo aggiornamento dei soci, motivo di ulteriore sprono per l'associazione a investire e non demordere, nonostante le difficoltà dettate dal periodo presente.

CERTIFICAZIONE AJA EUROPE

È stata stipulata una convenzione tra l'A.G.P. e la società AJA Europe srl, Organismo di Certificazione internazionale accreditato da UKAS e da ACCREDIA secondo la ISO 17024 - Certificazione delle Competenze Professionali e 17065 - Certificazione di Prodotto, per la certificazione del profilo professionale del grafologo.

La Certificazione delle Competenze è il processo con cui l'Organismo di Certificazione indipendente attesta il possesso di requisiti di esperienza e formazione delle persone, dettati da norme nazionali e internazionali. Inoltre, la determinazione dei requisiti per la certificazione delle competenze può avvenire anche tramite regolamenti messi a punto da gruppi di studio, associazioni di settore o aziende che decidono di fissare gli standard per i propri dipendenti e collaboratori. AJA Europe è in possesso dell'accreditamento ACCREDIA sullo standard ISO 17024:2012 per la certificazione di numerosi profili professionali, tra i quali quello del grafologo giudiziario-forense.

Il medesimo rigore e le medesime procedure vengono applicate anche per la Certificazione dei profili non accreditati. Inoltre, AJA Europe è impegnata nella messa a punto di regolamenti e nella successiva certificazione di nuovi profili professionali specifici per aziende, associazioni di settore e altre organizzazioni pubbliche e private.

I profili certificati sono:

- Professionalità in ambito Salute e Sicurezza sul Lavoro • Esperto in Gestione dell'Energia (EGE – UNI 11339 – D.Lgs. 102/2014) • Professioni relative al trattamento e alla protezione dei dati personali (Reg. (UE) 2016/679 e UNI 11697) • Project Manager UNI 11648 • Professionista della Security (UNI 10459 e Decreto del Capo della Polizia 24/02/2015) • Operatori F-GAS
- Addetti alle prove non distruttive nel settore industriale ISO 9712 • Addetti alle prove non distruttive nel campo dell'ingegneria civile PdR 56:2019 • Prove di qualificazione per saldatori UNI EN ISO 9606 "Patentino Saldatori" • Naturopata UNI 11491 • Operatori Discipline Bionaturali • Professioni Forensi

L'A.G.P. offrirà ai soci la possibilità di certificarsi organizzando sessioni d'esame. Raggiunto il numero sufficiente degli interessati alla certificazione, la prima sessione potrà svolgersi in concomitanza del prossimo esame d'accesso all'A.G.P.

Il prezzo riservato agli associati A.G.P. per la certificazione è di € 250,00 + IVA (50% in meno rispetto al prezzo da listino). Il prezzo per il mantenimento annuale del certificato è di € 70,00 + IVA (rispetto agli € 250,00 + IVA da listino).

I soci possono comunicare la loro volontà di certificarsi contattando la segreteria.

LE OPERAZIONI PERITALI DEL CTU ALLA LUCE DELL'ART. 195 C.P.C. E LORO ASSOGGETTAMENTO ALLA SOSPENSIONE FERIALE DEI TERMINI; D.L. 8.3.2020 N. 11 E SUCC. MOD., RECANTE MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19

di Salvatore Caccamo

L'art. 195 c.p.c. dal giuramento alla "definitiva"

In merito al ruolo del CTU e in particolare in merito al corretto svolgimento delle operazioni peritali, è opportuno ribadire come nel rito civile la novella legislativa, di cui alla Legge n. 69/2009, ha modificato l'art. 195 c.p.c.

La principale modifica inerisce alla "consegna" dell'elaborato. Invero, la relazione deve essere trasmessa dal consulente alle parti costituite (rectius avvocati) nel termine stabilito dal giudice con ordinanza resa all'udienza di cui all'articolo 193; con la medesima ordinanza il giudice fissa il termine entro cui le parti devono trasmettere al consulente le proprie osservazioni sulla relazione e il termine, anteriore alla successiva udienza, entro il quale il consulente deve depositare in cancelleria la relazione, le osservazioni delle parti e una sintetica valutazione sulle stesse.

Una precisazione: occorre subito chiarire che la disciplina codicistica impone l'invio della relazione (in gergo "bozza") solo alle parti costituite (test: la relazione deve essere trasmessa dal consulente alle parti costituite nel termine stabilito dal giudice con ordinanza resa all'udienza).

Ciò significa che la bozza "deve" essere inviata alle parti che partecipano al processo e quindi ai loro procuratori che tramite il fascicolo di parte ritirato al momento del giuramento (ovvero tramite la consultazione del fascicolo telematico tramite il portale Giustizia.it) risultano essere appunto "costituiti" in giudizio.

La buona prassi e le regole di cortesia tra i professionisti suggeriscono al CTU che in caso di nomina da parte dei procuratori delle parti di CTP la bozza sia inviata anche a questi ultimi.

La procedura prevista dall'art. 195 in pratica

1) La relazione deve essere trasmessa dal CTU alle parti costituite nel termine stabilito dal giudice con ordinanza resa all'udienza (es.: invio bozza nei 60/90 gg. concessi dal giudice, di norma decorrenti dall'inizio delle OO.PP.).

2) Con la medesima ordinanza il giudice fissa il termine entro il quale le parti (costituite) devono trasmettere al consulente le proprie osservazioni sulla relazione (es.: osservazioni delle parti

sulla bozza di relazione inviata dal CTU, di norma 15/20 gg.); l'invio delle osservazioni non è obbligatorio e potrà essere assolto anche direttamente dall'avvocato (in caso di mancata nomina del CTP) senza "l'apparente" ausilio di un consulente di parte.

3) Con la medesima ordinanza il giudice fissa il termine, anteriore alla successiva udienza, entro il quale il consulente deve depositare in cancelleria¹ la relazione, le osservazioni delle parti² e una sintetica valutazione sulle stesse (es.: deposito della relazione, in gergo "definitiva", allegando obbligatoriamente le osservazioni eventualmente ricevute e le risposte sintetiche alle stesse, di norma 15/20 giorni).

Schema sintetico

Udienza di giuramento e conferimento quesiti

In tale sede il giudice fissa una successiva data di udienza per le valutazioni alla CTU.

Tra l'udienza di giuramento e quella successiva

- Invio bozza CTU alle parti;
- osservazioni alla CTU delle parti;
- risposta alle osservazioni e contestuale deposito (telematico) della "definitiva".

Operazioni peritali e sospensione dei termini

In primo luogo, occorre precisare che ai termini di cui all'art.195 c.p.c (operazioni peritali, termini invio bozza e termini risposta osservazioni) va senz'altro riconosciuta natura processuale.

Ciò perché l'art.195 e soprattutto la riforma in commento hanno come fine quello di garantire l'attuazione e il rispetto del contraddittorio processuale delle parti, in conformità al principio del diritto alla difesa, riconosciuto a tutti i soggetti dall'art. 24 della Costituzione, in qualsiasi stato e grado di un processo (ed è indubitabile che quello relativo allo svolgimento di una CTU sia uno "stato" di un determinato procedimento).

La Suprema Corte in tema di consulenza tecnica di ufficio ha riconosciuto che, a seguito della modifica dell'art. 195 c.p.c., a opera della l. 18 giugno 2009 n. 69, il CTU è obbligato a fornire alle parti costituite una "bozza" della propria relazione, essendo tale attività finalizzata a consentire alle parti l'esercizio del diritto di difesa, come del resto confermato dal fatto che, nel sistema precedente tale modifica, le parti potevano legittimamente formulare critiche solo dopo il deposito della relazione da parte del CTU.

Anche in tale senso va l'orientamento della Suprema Corte, secondo cui le osservazioni critiche

alla consulenza tecnica d'ufficio non possono essere formulate in comparsa conclusionale – e, pertanto, se ivi contenute, non sono esaminabili dal giudice –, perché in tal modo esse rimarrebbero sottratte al contraddittorio e al dibattito processuale.

Chiarita la natura processuale dei termini ex art. 195 c.p.c., occorre infine evidenziare come la l. 742/1969 (che ha introdotto la sospensione feriale dei termini processuali) ha previsto che la sospensione feriale non trovi applicazione per i procedimenti previsti dall'art. 92 dell'Ordinamento Giudiziario (R.D. 30.1.1941, n. 12, così rubricato: "Affari civili nel periodo feriale dei magistrati"). Durante il periodo feriale dei magistrati le corti di appello e i tribunali trattano le cause civili relative ad alimenti, alla materia del lavoro, ai procedimenti cautelari, ai procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione, ai procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari, di sfratto o di opposizione all'esecuzione nonché quelle relative alla dichiarazione e alla revoca dei fallimenti, e in genere quelle rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti.

Allorquando, pertanto, la controversia oggetto di CTU non rientri nel superiore elenco – da ritenersi, allo stato, tassativo, e suscettibile di ampliamento solo per espressa previsione di legge – la sospensione feriale dei termini si applica indubbiamente a essa e a tutti i termini concessi dal giudice nel corso dello svolgimento del procedimento medesimo e dunque anche ai termini ai quali sottendono il CTU e i CC.TT.PP. in materia di invio "bozza", osservazioni e risposta.

Illuminante in tal senso è la pronuncia della Suprema Corte (Cassazione civile sez. III – 13.07.2018, n. 18522) che ha ribadito come

In tema di consulenza tecnica d'ufficio, poiché lo svolgimento delle relative operazioni inerisce ad attività processuale, il giudice non può fissare i termini di cui all'art. 195, comma 3, c.p.c. in modo che ricadano durante il periodo di sospensione feriale, se il processo è soggetto alla detta sospensione e salva rinuncia delle parti ad avvalersi di essa, non potendo operare, peraltro, la proroga automatica degli stessi termini, in modo da rispettare la sospensione, in quanto non prevista l'integrazione di un atto compiuto dal giudice e con il quale abbia disconosciuto l'efficacia della sospensione feriale.

L'atto adottato in violazione della sospensione è affetto da nullità soltanto nel caso in cui l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa con riflessi sulla decisione di merito che, nel caso di atto adottato in udienza, a pena di decadenza e conseguente sanatoria, deve essere eccepita in udienza dalla parte presente o che avrebbe dovuto esservi, atteso che quella sede rappresenta, ex art. 157, comma 2, c.p.c., la prima difesa possibile.

Pertanto, assunto come pacifico il riconoscimento della natura processuale dei termini di cui all'art. 195 c.p.c., è altrettanto pacifico concludere sulla loro conseguente sospensione nel periodo estivo (1-31 agosto), allorquando la causa in seno alla quale vengono disposti e calendarizzati sottende conseguentemente alla sospensione di legge.

Un'ultima riflessione va fatta anche su quanto previsto dal d.l. 8.3.2020 n. 11, e dal d.l. 17.3.2020 n. 18, cd. Decreto "cura Italia", recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Tale provvedimento, nel termine decorrente dal 9 al 22 marzo 2020, poi prorogato fino al 15 aprile e ancora successivamente fino all'11 maggio, ha disposto la sospensione dei termini processuali e delle udienze nella maggior parte dei procedimenti giudiziari, con alcune poche eccezioni previste per materie specifiche (adozione, famiglia).

In particolare il d.l. del 17.3.2020 n. 18 all'art. 83, comma 2, ha specificatamente sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali, intendendosi sospesi "in genere, tutti i termini procedurali".

L'utilizzo del termine "procedurale" e non processuale ha, a mio parere, evidentemente l'intento di ricomprendere ogni atto, azione o condotta avente rilevanza giuridica resa all'interno di una procedura giudiziaria sia civile sia penale.

Non v'è alcun dubbio che anche in tal caso, e forse a maggior ragione, la sospensione dei termini si applica anche e ovviamente ai termini di cui all'art. 195. c.p.c., dovendo pertanto il CTU non computare nel conteggio dei termini suddetti il periodo di sospensione.

IL RUOLO DEL GRAFOLOGO NEL SISTEMA PROCESSUALE PENALE

di Antonello Gustapane

dott. Antonello Gustapane
(magistrato presso la Procura della Repubblica di Bologna
professore a contratto di diritto penale-amministrativo presso SPISA Università di Bologna)

Seconda parte

Sommario:

- 5) *Il grafologo nella procedura penale;*
- 6) *il grafologo come perito del giudice;*
- 7) *il grafologo come consulente d'ufficio del pubblico ministero;*
- 8) *il grafologo come ausiliario della polizia giudiziaria.*

5) Il grafologo nella procedura penale

Il ruolo nel processo penale del grafologo varia a seconda del soggetto processuale che ne chieda l'intervento, mosso dall'intento di trovare nel grafologo un apporto tecnico per poter espletare, nel modo più efficiente possibile, la funzione processuale di cui è titolare in relazione alle questioni controverse ruotanti intorno a un segno grafico.

L'esame della rilevanza processuale delle attività svolte dal grafologo giudiziario va condotta a seconda che a chiamarlo a prestare la sua professionalità tecnica sia uno dei soggetti pubblici, il giudice, il pubblico ministero, la polizia giudiziaria, che perseguono unicamente finalità pubbliche, rispettivamente giudicanti, requirenti e inquirenti, a fini di giustizia; o uno dei soggetti privati, persona accusata di reato, persona offesa, parte civile, responsabile civile, civilmente obbligato al pagamento della multa o della ammenda, che invece perseguono solo finalità private, nel caso della persona offesa e della parte civile in parte coincidenti con quelle pubbliche perseguite dall'autorità giudiziaria requirente.

6) Il grafologo come perito del giudice

Il primo dei soggetti processuali è il giudice, che è colui che, su sollecitazione del pubblico ministero, titolare dell'azione penale, esercita, secondo le forme previste dal legislatore processuale, la funzione pubblica di accertare la sussistenza del fatto costituente reato, di verificare l'effettiva attribuibilità di quel fatto di reato alla persona accusata di averlo commesso, e di irrogare, qualora riconosca l'imputato colpevole di aver commesso il reato, la pena e gli altri effetti penali previsti dal legislatore per quel reato. Egli svolge questo complesso di attività accertatorie e sanzionatorie per dare concreta attuazione alla volontà normativa espressa dal legislatore nel precetto penale, tendendo unicamente a perseguire il raggiungimento della verità storica dei fatti contestati nell'imputazione, come si desume dal canone enunciato dall'art. 25 Cost. "nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso"¹.

Tale norma costituzionale, usando, per definire l'oggetto del reato, il termine "fatto", che di per sé indica

¹ Bricola, Principio di legalità e potestà normativa delle regioni, in *Scuola positiva*, 1963, 630 ss.; Id., *La discrezionalità nel diritto penale*, I, Nozioni ed aspetti costituzionali, Milano, 1965, 129; Gallo M., *La legge penale. Appunti di diritto penale*, Torino, 1967, 22; Gamberini, *Riserva di legge*, in AA.VV. (a cura di Insolera, Mazzacupa, Pavarini, Zanotti), *Introduzione al sistema penale*, Torino, 2006, 129 ss.

l'accadimento effettivamente avvenuto nella realtà se, da un lato, consente al legislatore penale di elaborare, a tutela di beni costituzionalmente rilevanti, fattispecie di reato unicamente per reprimere comportamenti umani incidenti sulla realtà materiale²; dall'altro lato, abilita il giudice a irrogare la pena criminale solo per un reato realmente commesso dall'imputato, che il giudice abbia accertato all'esito di un giudizio svolto secondo le regole del "giusto processo" nel rispetto del principio del contraddittorio nella formazione della prova (art. 111 Cost.)³.

La forma procedurale prevista per consentire al giudice di avvalersi dell'apporto del grafologo giudiziario è la perizia, che è qualificata nel capo VI del titolo II del libro III del c.p.p. come mezzo di prova, ossia come strumento processuale per l'acquisizione di un elemento di prova (alla pari della testimonianza, dell'esame delle parti, delle ricognizioni, dei documenti), esperibile, a seconda dei casi, d'ufficio o su istanza del pubblico ministero o delle parti, quando il giudice ritenga che, ai fini della decisione, occorra "svolgere indagini o acquisire dati o valutazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, scientifiche o artistiche", potendosi far rientrare la grafologia giudiziaria nel novero delle "specifiche competenze tecniche".

Ai sensi dell'art. 220, II co., c.p.p., "salvo quanto previsto ai fini dell'esecuzione della pena e o della misura di sicurezza", non è consentito disporre perizia "per stabilire l'abitudine o la professionalità nel reato, la tendenza a delinquere, il carattere e la personalità dell'imputato e in genere le qualità psichiche indipendenti da cause patologiche", cosicché il giudice ha la facoltà di avvalersi dell'apporto del grafologo giudiziario per esami e valutazioni di tipo personologico solo per verificare le condizioni psico-fisiche del suo autore che dipendano da cause patologiche.

Tale limite non vale, però, per gli accertamenti sulla persona offesa o sul testimone. In particolare la testimonianza è un mezzo di prova.

L'art. 196 c.p.p. afferma che "ogni persona ha la capacità di testimoniare" e che il giudice può disporre gli opportuni accertamenti tecnici al fine di valutare le dichiarazioni del testimone, qualora appaia necessario verificare l'idoneità fisica o mentale a rendere testimonianza.

La capacità di intendere e di volere del testimone incide non sulla sua intrinseca idoneità a riferire sui fatti di sua conoscenza rilevanti processualmente ma sulla sua attendibilità, ossia sull'efficacia probatoria delle dichiarazioni rese e quindi sulla loro valutabilità da parte dell'autorità giudiziaria.

Appare utile richiamare l'orientamento della Suprema Corte di Cassazione, che riconosce la tendenziale imprescindibilità della perizia grafologica, soprattutto, quando si controverta sulla autenticità e/o sulla paternità di uno scritto.

A proposito di un caso nel quale il giudice di merito, dopo aver acquisito una consulenza tecnica grafologica, disposta in un giudizio civile e prodotta dall'imputato, ne aveva disatteso il contenuto sulla base di una complessa operazione valutativa, esposta in motivazione, avente le caratteristiche di una vera e propria perizia, la Corte di legittimità ha, infatti, statuito che "in tema di istruzione dibattimentale, quando sia

2 Sul punto ci si richiama al fondamentale insegnamento di Bricola, *Teoria generale del reato*, in *Noviss. Dig. It.*, Torino 7 ss., ora in Bricola, *Scritti di diritto penale* (a cura di Canestrari e Melchionda), Milano, 1997, 541 ss. che ha configurato il reato "come fatto lesivo di un valore costituzionalmente rilevante", in quanto la sanzione penale, a causa del "valore preminente" riconosciuto dalla Costituzione alla libertà personale, "può essere adottata soltanto in presenza della violazione di un bene, il quale, sia pure non di pari grado rispetto al valore (libertà personale) sacrificato, sia almeno dotato di rilievo costituzionale. Ossia: l'illecito penale può concretarsi esclusivamente in una significativa lesione di un valore costituzionalmente rilevante", così che il legislatore non solo deve assumere "a fondamento di una categoria di reati la tutela di un bene costituzionalmente rilevante", ma ha pure "un preciso dovere di tutelare penalmente il valore nella sua esatta dimensione costituzionale". Sul dovere del legislatore di predisporre la tutela penale dei valori costituzionalmente rilevanti si vedano, poi, le interessanti osservazioni di Fiandaca e Musco, *Diritto penale*, Bologna, 1989, 27 ss.; Mazzacupa, *Diritto penale e Costituzione*, in *AA.VV.* (a cura di Insolera, Mazzacupa, Pavarini, Zanotti), *Introduzione al sistema penale*, cit., 100 ss.

3 Tonini, *Diritto processuale penale*, Milano, 2006, 23; Siracusano, Galati, Tranchina, Zappalà, *Diritto processuale penale*, cit., 290 ss.; Conso, in Conso, Grevi, Bargis, *Compendio di procedura penale*, Padova, 2012, XL; Lozzi, *Lezioni di procedura penale*, Torino, 2012, 15 ss.

necessario svolgere indagini od acquisire dati o valutazioni che richiedono specifiche competenze, il giudice può ritenere superflua la perizia quando pensi di poter giungere alle medesime conclusioni di certezza sulla base di altre e diverse prove; non gli è viceversa consentito di rinunciare all'apporto del perito per avvalersi direttamente di proprie, personali, specifiche competenze scientifiche, tecniche ed artistiche.

Invero, in tal modo non sarebbe consentito alla parte di intervenire a mezzo dei suoi consulenti tecnici e quindi, da un lato, di incidere sull'iter di acquisizione della prova, dall'altro di esaminare e contrastare, prima della decisione, la prova eventualmente a lui sfavorevole".

La perizia grafologica, come gli altri mezzi di prova, può essere disposta esclusivamente nella fase di merito nel contraddittorio delle parti, e cioè: o durante le indagini preliminari dal giudice per le indagini preliminari, su istanza del pubblico ministero o dell'indagato, con la procedura dell'incidente probatorio, che permette l'assunzione del mezzo di prova anticipatamente rispetto al dibattimento (art. 392, co. 1 lett. F); o dal giudice dell'udienza preliminare, d'ufficio o su istanza di parte, in udienza preliminare (art. 422 c.p.p.); o dal giudice di primo grado o dalla Corte di appello, d'ufficio o su istanza di parte, rispettivamente nel giudizio di primo grado (art. 501 ss. c.p.p.) o nel giudizio di appello (art. 603 c.p.p.).

Il giudice sceglie il grafologo giudiziario da nominare perito, tendenzialmente, tra gli iscritti all'Albo dei periti presso il Tribunale, al cui interno deve essere prevista, tra le altre, la categoria di esperti in "analisi e comparazione della grafia", avendo, tuttavia, la facoltà di individuare, con specifica motivazione, un esperto fornito di particolare competenza non iscritto all'Albo suddetto (artt. 221, I co., c.p.p. e 67 d.a. c.p.p.).

Il conferimento dell'incarico peritale è disposto dal giudice con ordinanza motivata, che contiene:

- "la nomina del perito, la sommaria enunciazione dell'oggetto delle indagini, l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo fissati per la comparizione del perito";
- la citazione del perito;
- "gli opportuni provvedimenti per la comparizione delle persone sottoposte all'esame del perito";
- "tutti gli altri provvedimenti che si rendono necessari per l'esecuzione delle operazioni peritali" (art. 224 c.p.p.).

La nomina da parte del giudice comporta il conferimento di un ufficio pubblico, avente le stesse caratteristiche di imparzialità e di neutralità della funzione giurisdizionale, al quale l'esperto non può rinunciare, "salvo che ricorra uno dei motivi di astensione previsti dall'art. 36 c.p.p." (art. 221, III co., c.p.p.); e che l'esperto può rivestire purché non versi in una delle condizioni di incapacità o di incompatibilità previste dall'art. 222 c.p.p. per garantire l'efficienza e l'imparzialità dell'apporto specialistico, ossia se è minorenne, interdetto, inabilitato, infermo di mente, interdetto dai pubblici uffici, interdetto o sospeso dall'esercizio della professione, sottoposto a misure di sicurezza o di prevenzione, incompatibile a testimoniare, testimone, consulente tecnico nello stesso procedimento o in procedimento connesso.

Il carattere pubblico dell'ufficio determina, da un lato, per il perito l'obbligo di dichiarare il motivo di astensione eventualmente esistente; e dall'altro lato, per le parti la possibilità di ricusarlo qualora lo stesso si trovi in condizioni di incapacità o di incompatibilità.

Al fine di permettere l'instaurazione, davanti al giudice terzo e imparziale, di un effettivo contraddittorio anche nello svolgimento del mezzo di prova peritale, l'art. 225 c.p.p. riconosce la facoltà, qualora il giudice abbia disposto perizia, "di nominare propri consulenti tecnici in numero non superiore, per ciascuna parte, a quello dei periti" al pubblico ministero ed alle altre parti private presenti in quella fase del giudizio, ossia:

- nell'incidente probatorio l'indagato e la persona offesa;
- nell'udienza preliminare, nel giudizio di primo e di secondo grado, l'imputato, la parte civile, il responsabile civile, la persona civilmente obbligata al pagamento della multa o dell'ammenda.

Tali consulenti possono essere scelti tra persone esperte che non versino nelle condizioni di incapacità e di incompatibilità stabilite per il perito dall'art. 222 c.p.p. limitatamente alle ipotesi di cui alle lettere da a) a d), con l'effetto che possono essere indicati gli stessi esperti nominati in precedenza nello stesso procedimento o in un procedimento connesso.

Ciascun consulente tecnico interviene nel processo per dare assistenza tecnica al soggetto processuale che lo ha nominato per la tutela dell'interesse perseguito nel processo, controllando la correttezza degli esami e delle valutazioni effettuate dal perito ed eventualmente controdeducendo alle sue conclusioni (nei termini e nei limiti che si vedranno più diffusamente nei paragrafi successivi), senza che la sua nomina o lo svolgimento della sua attività possa ritardare "l'esecuzione della perizia e il compimento delle altre attività processuali", come opportunamente stabilito dal co. 4 dell'art. 230 c.p.p. per evitare defatiganti ostruzionismi difensivi o accusatori.

Ai fini dell'espletamento dell'incarico, il giudice può autorizzare il perito:

- "a prendere visione degli atti, dei documenti e delle cose prodotti dalle parti dei quali la legge prevede l'acquisizione al fascicolo del dibattimento" (art. 228, co. 1, c.p.p.);
- "ad assistere all'esame delle parti e all'assunzione di prove nonché a servirsi di ausiliari di sua fiducia per lo svolgimento di attività materiali non implicanti apprezzamenti e valutazioni" (art. 228, co. 2, c.p.p.);
- ad acquisire scritture di comparazione esistenti presso pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio; e "ogni altra scrittura quando non vi è dubbio sulla sua autenticità";
- ad intervenire alle operazioni di ricerca e acquisizione di scritture di comparazione delegate alla polizia giudiziaria;
- a sottoporre l'imputato a rilasciare "una scrittura di comparazione facendo menzione dell'eventuale rifiuto dell'imputato stesso e di quant'altro interessi per valutare la genuinità della scrittura" (art. 75 d.a. c.p.p.).

Sebbene non detto espressamente dal codice di procedura penale, non vi è alcuna ragione giuridica che impedisca al giudice di ordinare che sia sottoposto a saggio di comparazione anche il soggetto la cui scrittura si assuma essere stata contraffatta, in quanto si tratta di accertamento logicamente preliminare all'ipotesi accusatoria che lo scritto in contestazione sia non genuino.

Diversa è, però, la posizione che assumono di fronte al saggio grafico svolto in sede di perizia rispettivamente, da un lato, la persona accusata di aver commesso il reato in contestazione, come, ad esempio, di aver contraffatto un atto pubblico oppure una scrittura privata; e, dall'altro lato, sia la persona offesa del reato contestato, come il soggetto la cui firma sia stata contraffatta su di una scrittura privata⁴; sia il testimone, nell'eventualità che sia sottoposto ad accertamento grafologico per

⁴ Sul punto si ricorda Cass., s.u., 25 ottobre 2007-18 dicembre 2007, n. 46982, in CED, che, ponendo fine a un contrasto giu-risprudenziale a lungo sviluppatosi, ha affermato, dopo un'approfondita e articolata motivazione «il seguente principio di diritto: "i delitti contro la fede pubblica tutelano anche il soggetto sulla cui concreta posizione giuridica l'atto incide direttamente, soggetto che, in tal caso, è legittimato a proporre opposizione contro la richiesta di archiviazione"».

La ricostruzione operata dalle S.U. è stata poi costantemente ripresa dalla successiva giurisprudenza della Suprema Corte: si veda da ultimo Cass., sez. V, 14 ottobre-23 ottobre 2008, n. 39839, SALZANO, in Guida dir., 10, 2008, 73, per cui «I delitti contro la fede pubblica tutelano direttamente non solo l'interesse pubblico alla genuinità materiale e alla veridicità ideologica di determinati atti, ma anche quello del soggetto privato sulla cui sfera giuridica l'atto sia destinato a incidere, con la conseguenza che questi, in tal caso, riveste qualità della persona offesa. Ciò rileva in caso di archiviazione, trattandosi di soggetto che è legittimato a proporre opposizione alla richiesta di archiviazione (cfr. S.U., 25 ottobre 2007, persona offesa Pasquini in proc. ignoti), sia in caso di udienza preliminare, ai fini degli avvisi dell'udienza ex art. 419, co. 1 e 4, c.p.p. (da queste premesse, la Corte ha annullato con rinvio, su ricorso della persona offesa, la sentenza di non doversi procedere pronunciata in sede di udienza preliminare omettendosi però di instaurare il contraddittorio con la persona offesa, cui non era stato dato avviso dell'udienza)».

esami e valutazioni di tipo personologico per verificare le sue condizioni psico-fisiche che dipendano da cause patologiche.

Si deve, infatti, notare che tanto sulla persona offesa, che intervenga nella procedura penale per soddisfare la propria pretesa a ottenere la punizione del reato che ha leso una sua posizione giuridica soggettiva, quanto sul testimone, grava, in ogni caso, l'obbligo giuridico di rappresentare nelle attività procedimentali compiute la verità storica dei fatti, come si desume inequivocabilmente dalle seguenti norme:

- l'art. 367 c.p., che punisce il simulare le tracce di un reato in realtà non commesso;
- l'art. 368 c.p., che sanziona l'attribuire a taluno la commissione di un reato, pur sapendolo innocente;
- l'art. 371 bis c.p. (false informazioni al pubblico ministero o al procuratore della Corte penale internazionale), che sottopone a pena chiunque, nel corso di un procedimento penale, richiesto dal pubblico ministero (o dal Procuratore della Corte penale internazionale) o dal difensore ex art. 391 bis, comma 10, c.p.p., “di fornire informazioni ai fini delle indagini, renda dichiarazioni false ovvero taccia, in tutto o in parte, ciò che sa intorno ai fatti sui quali viene sentito”;
- l'art. 198 c.p.p., che impone a colui che è chiamato a rendere testimonianza davanti al giudice, tra gli altri obblighi, quello di “rispondere secondo verità alle domande che gli sono rivolte”;
- l'art. 372 c.p. (falsa testimonianza), che reprime “chiunque, deponendo come testimone innanzi all'Autorità giudiziaria o alla Corte penale internazionale, affermi il falso o neghi il vero, ovvero taccia, in tutto o in parte, quanto a sua conoscenza intorno ai fatti sui quali sia interrogato”;
- l'art. 378 c.p. (favoreggiamento personale), che punisce “chiunque, dopo che fu commesso un delitto [...] fuori dai casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità”;
- l'art. 379 c.p. (favoreggiamento reale), che sottopone a pena “chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli artt. 648, 648 bis e 648 ter c.p., aiuta taluno ad assicurare il prodotto o il profitto o il prezzo di un reato” apparendo evidente che i reati sopra indicati sub 367, 368, 371 bis e 372 c.p. potrebbero essere commessi proprio per favorire indebitamente l'autore di un delitto.

Da questo complesso normativo si desume, allora, incontrovertibilmente che sia la persona offesa sia il testimone hanno il dovere giuridico di fornire una prospettazione dei fatti controversi conforme al vero nei limiti delle sue conoscenze, con l'effetto di dover necessariamente rilasciare al perito un saggio grafico assolutamente genuino nel senso di essere rilasciato in modo spontaneo e riflettente la personalità grafica.

In una posizione del tutto differente si trova, invece, la persona accusata di aver commesso un reato, che, nell'ordinamento italiano gode della facoltà di esercitare il diritto di difesa costituzionalmente riconosciute in ogni stato e grado del processo (art. 24 Cost.), non solo rifiutandosi di rispondere in tutto o in parte alle domande che gli vengono rivolte sul merito del processo durante l'interrogatorio (artt. 64 e ss. c.p.p.) o l'esame dibattimentale (art. 503 c.p.p.); ma anche affermando il falso, nelle stesse sedi o rendendo spontanee dichiarazioni, purché non giunga a sviare la giustizia penale⁵.

In tal senso si deve evidenziare che l'art. 384 c.p. riconosce una causa di non punibilità a chi renda dichiarazioni menzognere per salvare sé stesso o un prossimo congiunto “da un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell'onore”, quale può essere pure una condanna penale, solo in relazione ai reati previsti e puniti dagli artt. 361, 362, 363, 364, 365, 366, 369, 371 bis, 371 ter, 372, 373, 374, e 378 c.p., senza, però, far riferimento ai fatti di reato stabiliti dagli artt. 367, 368 e 379 c.p.

Detto in altri termini, l'indagato/imputato ha il diritto di mentire sui fatti di reato che gli vengono contestati

5 TONINI, Manuale di procedura penale, cit., 135.

entro i limiti previsti dagli artt. 367, 368 e 379 c.p., così da non potersi difendere affermando falsamente che è avvenuto un reato mai accaduto; o incolpando taluno di un reato, sapendolo innocente, e così facendo aiutare taluno ad assicurare il prodotto o il profitto o il prezzo di un reato.

Se agisse in tal modo, egli abuserebbe del diritto di difesa, ledendo il superiore interesse pubblico al corretto esercizio delle funzioni giudiziarie per reprimere fatti di reato realmente accaduti, punendone gli effettivi responsabili (artt. 101 e ss., 112, 25 e 27 Cost.).

Da ciò consegue che l'imputato sottoposto a esame grafologico in sede di perizia può rilasciare un saggio artificioso, ossia non espressivo della sua autentica personalità grafologica nella specifica situazione oggetto di contestazione, purché non arrivi a commettere una simulazione di reato, una calunnia o un favoreggiamento reale.

Con il conferimento dell'incarico peritale da parte del giudice, il grafologo giudiziario diviene pubblico ufficiale obbligato a dare un parere tecnico o sulla autenticità dello scritto, o sulla sua paternità, o sulle condizioni psico-fisiche patologiche del suo autore.

Tale parere deve essere formulato, nel rispetto delle regole tecniche grafologiche, in modo assolutamente conforme al vero, come si desume inequivocabilmente dalla formula della dichiarazione di impegno che rende, ai sensi dell'art. 226 c.p.p., al momento del conferimento dell'incarico: "consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo nello svolgimento dell'incarico, mi impegno ad adempiere al mio ufficio senza altro scopo che quello di far conoscere la verità e a mantenere il segreto su tutte le operazioni peritali", dichiarazione che inevitabilmente riverbera i suoi effetti anche in sede di esame nel corso dell'istruttoria dibattimentale, dimodoché il perito, prima di deporre, deve ripetere l'impegno a dire il vero (secondo la prassi maggiormente seguita dai giudici).

L'obbligo di verità del grafologo giudiziario nominato perito dal giudice è rinforzato dalla previsione penale dell'art. 373 c.p., che punisce con la reclusione da due a sei anni il perito che "dà parere o interpretazioni mendaci, o afferma fatti non corrispondenti al vero", salvo che non avrebbe dovuto essere assunto sin dall'inizio come perito, ai sensi dell'art. 384, co. II, c.p.

Essendo vincolato a compiere un accertamento tecnico quanto più possibile aderente alla realtà accertata, il grafologo giudiziario nominato perito dal giudice deve fornire a quest'ultimo una rappresentazione assolutamente neutra, imparziale, oggettiva dei fatti sottoposti al suo esame, dando conto delle osservazioni e delle riserve, anche critiche, formulate sulla sua ricostruzione dai consulenti tecnici nominati dagli altri soggetti processuali interessati.

Il grafologo giudiziario nominato perito deve elaborare una relazione nel rispetto di tre criteri fondamentali.

I) il grafologo deve enunciare la metodologia di indagine seguita e la sua diffusione nella comunità degli esperti in grafologia giudiziaria:

- indicando i criteri di tipo comparativo fissati per definire l'autenticità di uno scritto, la sua attribuibilità a una persona, o per descrivere le condizioni psico-fisiche (patologiche o non) dell'autore;
- spiegando il grado di errore attribuito a tali criteri comparativi nella letteratura di settore;
- specificando in modo chiaro il significato delle formule utilizzate per descrivere la gradualità dei giudizi finali che possono essere espressi con tale metodologia.

II) Il grafologo deve descrivere compiutamente le attività espletate, eventualmente in contraddittorio con i consulenti tecnici di parte, e con la partecipazione delle persone sottoposte a esame grafologico, illustrando se lo scritto analizzato è in originale o in copia e quali altri scritti sono stati utilizzati per effettuare la comparazione dei segni grafici.

III) il grafologo deve descrivere, in modo dettagliato e preciso, i risultati raggiunti in tema di autenticità e di paternità dello scritto esaminato, o di condizioni psico-fisiche (patologiche o non) del suo autore, esprimendo, con formule linguistiche inequivocabilmente comprensibili e verificabili dal giudice e dagli altri soggetti del processo, un giudizio finale autenticamente capace di esprimere il convincimento tecnico maturato nel rispetto delle regole di analisi in cui si articola la metodologia tecnica seguita. Essendo neutrale e imparziale la funzione svolta dal giudice per l'accertamento della verità in ordine alla commissione del reato, l'attività del grafologo giudiziario ausiliario del giudice non può che essere parimenti neutrale e imparziale, e quindi assolutamente oggettiva, nella formulazione delle conclusioni raggiunte secondo il metodo di analisi eseguito.

7) Il grafologo come consulente d'ufficio del pubblico ministero

Il pubblico ministero è l'organo pubblico, appartenente all'ordine giudiziario ordinario, titolare della pretesa dello Stato di reprimere i reati e di punirne gli autori, mediante l'azione penale, che è l'atto con cui egli dà inizio al processo penale, chiedendo al giudice, terzo e imparziale, nei casi e con le forme tassativamente previsti dal legislatore, di accertare il fatto costituente reato, di verificare la responsabilità dell'imputato in ordine a quel reato e di applicare al reo la giusta pena prevista dalla legge.

Il pubblico ministero è configurato, ai sensi degli artt. 104, 107, 111 e 112 Cost., come il soggetto promotore, a fini di giustizia, dell'intervento decisorio del giudice, titolare del potere di punire, del quale rafforza la terzietà per meglio garantire i diritti di azione e di difesa delle parti in contesa⁶.

Il pubblico ministero è, infatti, l'organo giudiziario indipendente che garantisce la terzietà del giudice precostituito per legge nei confronti delle altre parti del processo, in quanto la sua istituzione permette di separare la funzione pubblica di giudicare dalla funzione pubblica di promuovere la repressione dei reati, dapprima mediante la ricerca degli elementi di prova idonei a sostenere l'accusa in giudizio; e successivamente, qualora sia esercitata l'azione penale, mediante l'assunzione di tali elementi di prova come prove nel contraddittorio con le altre parti, che si svolge in modo paritario davanti al giudice⁷. In questo modo la funzione requirente appare così strettamente connessa a quella giudicante da essere permeata, pur nella diversità dei ruoli, della stessa caratteristica sostanziale di neutralità⁸.

Il combinato disposto degli artt. 25, II e III comma, e 112 Cost., difatti, imponendo al pubblico ministero l'obbligo di esercitare l'azione penale esclusivamente nei casi tassativamente previsti come reato dalla legge entrata in vigore prima dei fatti contestati, dipinge come vincolato il potere di promuovere

6 Sulla configurazione costituzionale del pubblico ministero come organo giudiziario indipendente, istituito per permettere che l'esercizio della funzione giurisdizionale avvenga, qualora siano in gioco interessi dello Stato-comunità, sulla base di una sollecitazione proveniente da un altro soggetto pubblico, radicato nella magistratura ordinaria, che opera non a seguito di valutazioni discrezionali foriere di possibili attentati alle libertà individuali, ma in forza di una oggettiva e imparziale interpretazione della volontà normativa espressa preventivamente dal potere politico e attualizzata in modo autonomo e svincolato da qualsiasi valutazione politica, si rinvia più ampiamente a Gustapane, L'autonomia e l'indipendenza della magistratura ordinaria nel sistema costituzionale italiano, Milano, 1999, 109 ss.; Id., Giudice e pubblico ministero nel giusto processo, in Dir. soc., 2001, 7 ss.; Id., Il ruolo del pubblico ministero nella costituzione italiana, Bologna, BUP, 2012.

7 Illuminati, Giudizio, in Conso, Grevi, Bargis, Compendio di procedura penale, cit., 683, ha osservato che uno dei corollari imprescindibili del sistema accusatorio "è la distinzione delle funzioni del giudice da quelle dell'organo dell'accusa e dell'investigazione: solo così può essere assicurata la sua equidistanza dalle parti. Altrimenti, il giudice coinvolto nella costruzione dell'ipotesi di reato da verificare, nonché nella ricerca delle prove che la sostengano, vede fatalmente pregiudicata l'oggettività di giudizio necessaria per la valutazione finale".

8 Come sostenuto da Spagna-Musso, Problemi costituzionali del P.M., in Riv. trim. dir. proc. pen., 1963, 413 e ss.; Bar-tolè, Il potere giudiziario, in Amato e Barbera (a cura di), Manuale di diritto pubblico, Bologna, 1986, 646; Molari, Il pubblico ministero, in AA.VV., Manuale di procedura penale, Bologna, 2008, 66.

Si deve ricordare che anche la Corte Costituzionale, sent. 9 giugno 1971, n. 123, in Giur. cost., 1971, 1188 ss., intervenendo sull'art. 370 del vecchio c.p.p., riguardante il potere del pubblico ministero di richiedere al giudice istruttore nuove indagini, ha evidenziato che la funzione svolta dal pubblico ministero nei riguardi del giudice è "di organica collaborazione giudiziaria, per fini di giustizia e nel rispetto dell'interesse obiettivo della legge".

l'accertamento della fondatezza della notizia criminis da parte del giudice e sottrae lo stesso pubblico ministero da qualsiasi possibilità di direzione da parte di un'altra autorità, e in primis da parte del potere esecutivo⁹.

Il pubblico ministero svolge le funzioni inquirenti per promuovere da parte del giudice la concreta attuazione della volontà normativa espressa dal legislatore nel precetto penale, mirando al raggiungimento della verità storica dei fatti oggetto di contestazione, come si desume dalla corretta lettura del II co. dell'art. 25 Cost., che si è sopra proposta e che si riverbera pure sulle attività del pubblico ministero, nel senso che questi può esercitare l'azione penale per far irrogare dal giudice la pena criminale unicamente per un reato realmente commesso dall'imputato e accertato dal giudice all'esito di un giudizio svolto nel contraddittorio delle parti nella formazione della prova (art. 111 Cost.).

Durante le indagini preliminari, due sono le modalità dell'accertamento tecnico grafologico esperibili dal pubblico ministero.

Quando l'accertamento grafologico non comporti alcuna modificazione dell'atto scritto, il pubblico ministero, ai sensi dell'art. 359 c.p.p., può, con decreto, nominare e avvalersi come consulente di un esperto in grafologia giudiziaria, scegliendolo, "di regola" tra le persone iscritte all'Albo dei periti tenuto presso il Tribunale (art. 73 d.a. c.p.p.), che non può rifiutare la sua opera.

Il pubblico ministero può autorizzare il consulente ad assistere a singoli atti di indagine, anche al fine di rilevare lo spontaneismo grafico in fase di sottoscrizione di un processo verbale, che può essere utile per la comparazione con lo scritto oggetto di contestazione.

Con specifico riguardo alle indagini preliminari riguardanti falsità in atti, il co. 1 dell'art. 75 d.a. c.p.p. riconosce al pubblico ministero sia il potere di ordinare "la presentazione di scritture di comparazione che si trovano presso pubblici ufficiali o presso incaricati di un pubblico servizio"; e sia il potere di ammettere "ogni altra scrittura quando non vi è dubbio sulla sua autenticità, ordinando, se necessario, atti di perquisizione e di sequestro".

L'articolo citato volutamente non estende al pubblico ministero il potere, riconosciuto invece al giudice, di ordinare all'imputato di rilasciare saggio grafico, perché solo il giudice può incidere coattivamente nella sfera di libertà dell'indagato.

Essendo, tuttavia, il saggio grafico elemento il più delle volte imprescindibile per poter effettuare l'accertamento demandato al consulente grafologo durante la fase delle indagini preliminari in ordine alla autenticità o alla paternità di uno scritto o alla condizioni psico-fisiche patologiche del suo autore, appare sistematicamente corretto sostenere che il pubblico ministero può invitare la persona da sottoporre a saggio grafico (ossia, a seconda dei casi, l'indagato, la persona offesa, la persona informata sui fatti) a rilasciare una scrittura di comparazione, se possibile alla presenza del consulente, avvertendo l'interessato che ha, comunque, facoltà di rifiutarsi.

Si deve notare che in sede di saggio grafico compiuto nell'ambito della consulenza tecnica disposta dal pubblico ministero valgono, rispettivamente, da un lato, per la persona offesa dal reato e per la persona informata sui fatti; e, dall'altro lato, per la persona accusata di aver commesso il reato, gli stessi principi che si sono sopra evidenziati a proposito della perizia circa la sussistenza o meno per loro di un obbligo giuridico di rilasciare un campione grafico genuino.

Pertanto, mentre la persona offesa e la persona informata sui fatti hanno il dovere di effettuare un saggio grafico assolutamente genuino, per non incorrere, a seconda dei casi, in una violazione degli artt. 367, 368, 378 e 379 c.p., la persona accusata del reato contestato può, all'opposto, difendersi

⁹ Così pure De Vergottini, *Diritto Costituzionale*, cit., 597; Scaparone, *Pubblico ministero (dir. proc. penale)*, in *Enc. Dir.*, XXXVII, Milano, 1988, 1101; Morozzo della Rocca, *Pubblico ministero (dir. proc. civ.)*, in *Enc. dir.*, XXXVII, Milano, 1988, 1077 ss.; Della Casa e Voena, *Soggetti*, in *Conso, Grevi, Bargis, Compendio di procedura penale*, cit., 62.

simulando una scrittura artificiosa, purché non superi i limiti imposti dagli stessi artt. 367, 368, 379 c.p. Si deve precisare che il verbale della consulenza d'ufficio svolta ai sensi dell'art. 359 c.p.p. viene inserito nel fascicolo del pubblico ministero, dove resta anche dopo l'eventuale esercizio dell'azione penale, potendo essere utilizzato nel corso dell'istruttoria dibattimentale o per effettuare eventuali contestazioni durante l'esame di periti o di consulenti tecnici (art. 501 c.p.p., che al co. 1 richiama, in quanto applicabili, le disposizioni sull'esame testimoniale); o per darne lettura, disposta dal giudice su istanza di parte, quando, per fatti o circostanze imprevedibili, ne è divenuta impossibile la ripetizione, perché, ad esempio, lo scritto oggetto di contestazione, pur sottoposto a sequestro, è andato perduto a causa di un incendio.

Altra ipotesi di consulenza d'ufficio esperibile durante le indagini preliminari è quella disciplinata dall'art. 360 c.p.p., che il pubblico ministero può attivare quando intenda procedere a un accertamento tecnico che comporti, ex art. 117 d.a. c.p.p., la modificazione dello scritto oggetto di indagini (come avviene nel caso in cui si intenda sottoporre ad analisi chimica il supporto materiale della scrittura per determinarne la provenienza merceologica e/o la datazione), e non voglia avanzare richiesta di incidente probatorio al giudice per le indagini preliminari ai sensi dell'art. 393, co. 1 lett. F), c.p.p., o perché non vuol mettere in deposito presso il giudice per le indagini preliminari tutti gli atti di indagine compiuti (come imposto dal co. 2bis dell'art. 393 c.p.p.); oppure perché preferisce gestire direttamente l'espletamento dell'accertamento tecnico.

In tal caso il pubblico ministero ha l'onere di avvisare, senza ritardo, ex art. 360 c.p.p., l'indagato, la persona offesa e i loro difensori, del giorno, dell'ora e del luogo fissati per il conferimento dell'incarico all'esperto grafologo e della facoltà di nominare consulenti tecnici, ovviamente che non versino nelle condizioni di incapacità e di incompatibilità previste nelle lettere a), b), c) e d) del co. 1 dell'art. 222 c.p.p. (anche in questo caso, in applicazione analogica dell'art. 225, co. 3, c.p.p.).

Caratteristica di questa forma di consulenza d'ufficio è che i difensori e i consulenti tecnici eventualmente nominati dalle parti private "hanno diritto di assistere al conferimento dell'incarico, di partecipare agli accertamenti e di formulare osservazioni e riserve", in modo da instaurare, anche se davanti al pubblico ministero e non al giudice per le indagini preliminari, una forma embrionale di contraddittorio, tra gli accertamenti svolti dal consulente dell'ufficio inquirente e quelli espletati dai consulenti delle altre parti, che intervengono per fornire assistenza tecnica ai loro danti causa nel perseguire il loro interesse durante le indagini preliminari, controllando la correttezza degli esami e delle valutazioni effettuate dal consulente d'ufficio ed eventualmente fornendo una prospettazione alternativa alle sue conclusioni (nei termini e nei limiti che si vedranno più diffusamente nei paragrafi successivi).

Venendo effettuata in contraddittorio, questa consulenza tecnica d'ufficio, a differenza di quella espletata ai sensi dell'art. 359 c.p.p., è inserita, nel caso sia disposto il rinvio a giudizio, nel fascicolo per il dibattimento per essere pienamente utilizzabile dal giudice di merito per la decisione del processo, ex art. 431 c.p.p.

Il legislatore processuale riconosce alla persona sottoposta alle indagini la possibilità di formulare, prima del conferimento dell'incarico, riserva di promuovere incidente probatorio, in modo da impedire al pubblico ministero di procedere agli accertamenti tecnici, salvo che questi, se differiti, non possano più essere utilmente compiuti, ipotesi a dire il vero difficilmente prospettabile in campo grafologico (art. 360, co. 4, c.p.p.).

E se il pubblico ministero, nonostante la riserva presentata dall'indagato e l'insussistenza delle condizioni di indifferibilità dell'accertamento, disponga ugualmente di procedere agli esami tecnici, i risultati raggiunti dal consulente tecnico "non possono essere utilizzati nel dibattimento" (art. 360, co. 5, c.p.p.).

Terminata la fase delle indagini preliminari, il pubblico ministero, per sostenere tecnicamente le proprie ragioni nei casi in cui uno scritto appaia processualmente rilevante, può avvalersi, nel corso del giudizio di primo o di secondo grado, di non più di due grafologi giudiziari nominati consulenti tecnici, che espongono al giudice il loro parere, e ciò, soprattutto quando, nel corso del dibattimento, il giudice ha disposto perizia grafologica (art. 225 ss. c.p.p.).

In tutte le ipotesi che si son sin qui esposte, il grafologo giudiziario nominato dal pubblico ministero consulente tecnico è un pubblico ufficiale, tenuto a svolgere gli accertamenti sull'autenticità e la paternità di uno scritto o sulle caratteristiche psico-fisiche dell'autore, dipendenti da cause patologiche e desumibili dallo scritto, secondo quel principio di ricerca della verità, che vincola lo stesso pubblico ministero.

Tale consulente ha il dovere di formulare un parere necessariamente fondato su fatti conformi al vero, come da lui ricostruiti secondo le regole della tecnica grafologica, pur non dovendo fare, al momento del conferimento dell'incarico, alcuna dichiarazione di impegno di dire il vero del tipo di quella imposta al perito del giudice dall'art. 226 c.p.p., che il legislatore processuale, evidentemente, non ha previsto per non porre il consulente del pubblico ministero su un livello formale superiore a quello dei consulenti di parte.

Si deve, tuttavia, ricordare che, secondo la prassi maggiormente diffusa in sede di esame dibattimentale, il consulente tecnico del pubblico ministero, alla pari dei consulenti delle parti private, è tenuto, per il combinato disposto degli artt. 501 e 497 c.p.p., a rendere la seguente dichiarazione: "Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza", che ha valore limitatamente ai fatti da lui personalmente accertati e alle dichiarazioni da lui ricevute.

Anche per il grafologo giudiziario nominato consulente tecnico dal pubblico ministero valgono, quindi, le stesse considerazioni che si sono svolte per il grafologo giudiziario nominato perito dal giudice in ordine alle regole da seguire per l'elaborazione della relazione illustrativa degli accertamenti svolti. Pur essendo imposto al consulente tecnico del pubblico ministero l'obbligo di dire il vero, la violazione dell'obbligo non è, però, penalmente sanzionata ai sensi dell'art. 373 c.p., che punisce il reato di falsa perizia, come da tempo statuito dalla Corte di Cassazione, sez. VI, 99/213681, che ha ritenuto non ipotizzabile tale reato "con riferimento all'attività dei consulenti di cui possono avvalersi sia il difensore sia il pubblico ministero. Ciò si desume non solo dal principio di stretta legalità sancito dall'art. 2 c.p., che inibisce il ricorso all'interpretazione analogica, ma, indirettamente, anche dal fatto che in occasione delle modificazioni apportate dall'art. 11, VI co., della l. 7/8/1992, n. 356, in tema di subornazione, è stato incluso tra le persone verso le quali si dirige l'opera di subornazione proprio il consulente tecnico: il che contribuisce a far ritenere che l'omessa indicazione del consulente tecnico nella norma dell'art. 373 c.p. sia intenzionale".

Ciò non toglie che il consulente tecnico del pubblico ministero che, violando il dovere su di lui incombente di affermare fatti conformi al vero, compia dolosamente un accertamento che porta a conclusioni false, può essere chiamato a rispondere di una serie di altri reati, ossia:

a) del reato di falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici ai sensi dell'art. 479 c.p., se attesta falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, come, ad esempio, quando egli alteri i dati desumibili dal saggio grafico ricevuto oppure affermi lo svolgimento di un saggio grafico in realtà non effettuato;

b) del reato di favoreggiamento personale o reale ex artt. 378 o 379 c.p., aggravati dalla violazione dei doveri di pubblico ufficiale, se egli compia l'accertamento tecnico in modo falso per aiutare taluno a

eludere le investigazioni dell'autorità giudiziaria o per assicurarsi il prodotto o il profitto o il prezzo di un reato;

c) del reato di calunnia ex art. 368 c.p., aggravato dalla violazione dei doveri di pubblico ufficiale, se egli compia l'accertamento tecnico in modo falso per far ricadere la responsabilità del reato su di una persona che sa essere innocente;

d) del reato di simulazione di reato ex art. 367 c.p. aggravato dalla violazione dei doveri di pubblico ufficiale, se egli compia l'accertamento tecnico in modo falso per affermare falsamente la commissione di un reato che sa non essere stato commesso da alcuno.

8) Il grafologo come ausiliario della polizia giudiziaria

Ai sensi dell'art. 348, co. 4, c.p.p., la polizia giudiziaria, se di propria iniziativa o a seguito di delega del pubblico ministero, compia atti od operazioni che richiedano specifiche competenze tecniche, per verificare l'autenticità o la paternità di uno scritto o le condizioni psico-fisiche patologiche del suo autore, e non utilizzi ufficiali o agenti di polizia giudiziaria esperti in grafologia giudiziaria, può ricorrere all'ausilio di grafologi giudiziari, purché idonei, che non possono rifiutare la propria opera di tipo tecnico-consultivo.

Anche l'esperto grafologo nominato ausiliario dalla polizia giudiziaria è indubbiamente un pubblico ufficiale, obbligato a formulare un parere conforme al vero, secondo le regole della tecnica grafologica da lui seguita, sull'autenticità e la paternità di uno scritto o sulle caratteristiche psico-fisiche dell'autore, dipendenti da cause patologiche e desumibili dallo scritto, così da rispettare il principio di ricerca della verità storica dei fatti in contestazione, che vincola, per le ragioni sopra esposte, il pubblico ministero e tutti i suoi collaboratori, polizia giudiziaria compresa.

Valgono, quindi, per il grafologo giudiziario ausiliario della polizia giudiziaria, organo servente del pubblico ministero, le medesime osservazioni che si sono sopra esposte per il grafologo giudiziario nominato dal pubblico ministero.

(continua)

NOTIZIE DALLA SEGRETERIA

- Si informa che l'A.G.P. ha firmato una convenzione per l'assicurazione professionale, riservata ai soci, tramite la stipula della convenzione con Teikos Srl – broker di assicurazioni. Per maggiori informazioni potete consultare la sezione dedicata sul nostro sito o inviarci un'e-mail a **info@grafologiprofessionisti.it**
- Per chi fosse interessato, vi ricordiamo che è possibile richiedere l'attivazione di un indirizzo e-mail pec, mandando un'e-mail alla segreteria all'indirizzo: **info@grafologiprofessionisti.it** e indicando i vostri dati comprensivi di codice fiscale.
- Vi preghiamo inoltre di comunicare alla segreteria i cambi di indirizzo, e-mail e numeri telefonici per permettere l'aggiornamento tempestivo del sito.
- I numeri di telefono A.G.P. attivi sono: tel. 051/0092466 e tel. fax 051/220304

VI AUGURIAMO UN FELICE ANNO NUOVO!



**Per ulteriori informazioni e aggiornamenti
sull'associazione e sugli eventi:
www.grafologiprofessionisti.it**

**SI RICORDA CHE È GIÀ POSSIBILE RINNOVARE L'ISCRIZIONE PER L'ANNO 2021,
PAGANDO LA QUOTA ASSOCIATIVA SECONDO LE CONSUETE MODALITÀ**

Riferimenti per il pagamento:

- c/c bancario Unicredit Banca Fil. 3305 Bologna Iban IT51W 02008 02455 000002811367
- c/c postale n. 28907400 intestato all'Associazione Grafologi Professionisti - Bologna

Nel caso di un pagamento col bollettino postale è necessario inviare via e-mail alla segreteria la copia della ricevuta.

La scadenza per il pagamento della quota è il 31 marzo 2021

ORGANI STATUARI 2020

Consiglio Direttivo A.G.P.

Salvatore Caccamo (vice-presidente)

Nicole Ciccolo

Lorella Lorenzoni

Alberto Magni

Giuseppe Marano

Mariateresa Rimoldi (segretario)

Roberto Travaglini (presidente)

Collegio dei Revisori dei Conti

Daniele Cavallo (presidente)

Claudia Marra

Adriana Perris

Collegio dei Probiviri

Sonia Bortolotti

Alessandra Panarello

Eugenio Gianni Viola (presidente)